

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione
 - La conclusione della Commissione secondo cui erano soddisfatte le condizioni economiche relativamente all'autorizzazione in parola per il perfezionamento attivo è priva di qualsiasi motivazione.
2. Secondo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione dei fatti
 - La conclusione della Commissione secondo cui l'autorizzazione di cui trattasi per il perfezionamento attivo non pregiudicherebbe gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione si basa su un manifesto errore di valutazione dei fatti.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 211, paragrafo 4, lettera b), del codice doganale dell'Unione⁽¹⁾ e del regolamento di base⁽²⁾
 - Concludendo che le condizioni economiche erano soddisfatte in relazione all'autorizzazione in parola per il perfezionamento attivo, la Commissione, anziché limitare la sua valutazione ai fattori elencati all'articolo 211, paragrafo 4, lettera b), del codice doganale dell'Unione, ha basato la sua valutazione su fattori che possono unicamente essere esaminati nell'ambito del procedimento enunciato nel regolamento di base.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 259, paragrafo 4, dell'atto di esecuzione del codice doganale dell'Unione e delle norme orizzontali sul funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione
 - Nei limiti in cui la Commissione ha delegato la conclusione sulle condizioni economiche al gruppo di esperti in materia doganale, ha violato l'articolo 259, paragrafo 4, dell'atto di esecuzione del codice doganale dell'Unione⁽³⁾ e le norme orizzontali della Commissione sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa
 - Omettendo di comunicare talune informazioni rilevanti fornite nella domanda di autorizzazione del perfezionamento attivo o sintesi non riservate delle informazioni sufficientemente dettagliate da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato, la Commissione ha violato i diritti della difesa della ricorrente.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 5).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2015, L 343, pag. 558).

Ricorso proposto il 28 agosto 2017 — Wall Street Systems UK/BCE

(Causa T-579/17)

(2017/C 347/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wall Street Systems UK Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: A. Csaki, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare nulla la decisione della Banca centrale europea (BCE) relativa all'aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente in forma di decisione sull'impugnazione del 17 agosto 2017, nonché tutte le future decisioni ad essa connesse;

— condannare la convenuta a sopportare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

La ricorrente contesta la decisione della convenuta riguardante l'aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente, in forma di decisione sull'impugnazione del 17 agosto 2017, con richiesta di annullare tale decisione e le decisioni future ad essa connesse (in particolare qualsiasi decisione di aggiudicazione dell'appalto). La suddetta decisione è stata emessa in violazione della decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea ⁽¹⁾ e del diritto europeo applicabile, in particolare in violazione dei principi della trasparenza, della non discriminazione e dell'efficienza dei costi.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2016/245 della Banca centrale europea, del 9 febbraio 2016, recante la disciplina sugli appalti (GU L 45 del 20.2.2016, pag. 15).

Ricorso proposto il 28 agosto 2017 — Unigroup/EUIPO — Pronova Laboratories (nailicin)

(Causa T-587/17)

(2017/C 347/63)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Unigroup ApS (Lyngby, Danimarca) (rappresentante: M. Rijsdijk, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Pronova Laboratories BV (Amsterdam, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «nailicin» — Domanda di registrazione n. 14 096 499

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 9 giugno 2017 nel procedimento R 2359/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- dichiarare la registrazione nei paesi del Benelux n. 894 557 non dimostrata e rinviare il caso alla divisione di opposizione o alla commissione di ricorso dell'EUIPO;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione della regola 19 del regolamento n. 2868/95 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario.
-